



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 06/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 28 novembre 2012, n. 322

Casa di Cura "Villa Serena s.r.l." con sede in Bari alla strada Carducci 8/A - Revoca dell'accreditamento provvisorio con il S.S.R. ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 4 della L.R. 4/2010, 21, comma 2 lett. a) e 27, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'ad. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'arts. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie

pubbliche e private”;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L.R. 28/05/2004 n. 8 s.m.i. (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private), stabilisce che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 21, comma 2, alla lett. a) prevede fra le condizioni essenziali per l'accreditamento, “il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio” di cui al Regolamento regionale n. 3/2005 s.m.i.

L'art. 27, commi 1 e 2, dispone che “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo. L'accreditamento è revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'articolo 21”.

L'art. 12, comma 2, L.R. n. 4/2010 in attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dalla L. 191/2009, prevede che le strutture e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2011 accedono alla fase dell'accreditamento istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. 3/2005.

Il medesimo art. 12 della L.R. 4/2010, ai successivi commi 3 e 4, stabilisce inoltre che “l'accesso alla fase

di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal reg. reg. 3/2005” e che “qualora le strutture provvisoriamente accreditate di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007 non risultino in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici a seguito della verifica operata ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 8/2004 e successive modificazioni, si applicano le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 8/2004”.

La Casa di Cura “Villa Serena S.r.l.”, con sede in Bari alla Strada Carducci 8/A, struttura accreditata per n. 20 p.l. di psichiatria in virtù delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 813 del 13/6/2006, ha autocertificato, con nota del 29/12/2010, il possesso dei requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.

Con nota n. AOO_081/2745/Coord del 24/6/2011, questo Servizio ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG - ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. - ad effettuare sopralluogo presso la citata struttura finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal sopra citato regolamento regionale per la specifica tipologia di attività sanitaria ai fini dell'accreditamento istituzionale.

Il Dirigente SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, tuttavia, con nota prot. 36081-11 del 6/12/2011, ha comunicato allo scrivente Servizio che, pur avendo avviato l'istruttoria relativa al procedimento in parola con propria nota prot. 1583 SAN/1/9 del 20/9/2011 con la quale si richiedeva preliminarmente alla struttura la documentazione comprovante il possesso di requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., non ha ricevuto alcun riscontro.

E' stata peraltro reperita agli atti del Servizio la nota prot. 42442/UOR-9 del 5/3/2010, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA comunicava le risultanze di una verifica ispettiva effettuata in data 12/2/2010 - a seguito di segnalazione del Comando Carabinieri NAS di Bari - presso la Casa di Cura "Villa Serena s.r.l." e che aveva evidenziato "il mancato possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio, così come rapportato nell'allegato verbale di sopralluogo".

Sulla base di tali risultanze, ravvisata la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'accreditamento della struttura in oggetto, ai sensi dell'art. 27, comma 2 e ad. 21, al comma 2, lett. a) della L.R. 8/2004 s.m.i., con nota n. AOO/081/1989/APS1 del 11/06/2012 questo Servizio ha comunicato al Legale rappresentante della Casa di Cura "Villa Serena S.r.l.", ex artt. 7 e seg. della Legge n. 241/1990 s.m.i., l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento con il S.S.R. della struttura assegnandc il termine massimo di 15 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Con successiva nota prot. n. 50/6/2012 del 27/06/2012, l'Amministratore Unico della Casa di Cura "Villa Serena s.r.l." ha controdedotto al riguardo, affermando che: "l'Ufficio procedente ha verificato la ricorrenza dei requisiti muovendo dall'erronea presupposizione che la struttura che rappresento fosse una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) i cui requisiti organizzativi sono riportati nella Sez. D.03 del R.R. n. 3/2005, mentre "la Casa di Cura Villa Serena è struttura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti i cui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono, invece, disciplinati dalla Sez. C del R.R. n. 3/2005"; inoltre "Il Medesimo Amministratore Unico ha inoltre affermato che la casa di Cura in oggetto "non solo dispone, di tutto il personale richiesto dal Regolamento Regionale n. 3/2005, ma ha in organico anche figure ulteriori a garanzia dello svolgimento del servizio più efficiente".

Tenuto conto delle suddette circostanze, con nota n. AOO/081/2539/APS1 del 19/07/2012, sollecitata con successiva n. AOO/081/3120/APS1 del 21/09/2012, questo Servizio ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA di "valutare le risultanze della verifica ispettiva in oggetto con riferimento alla tipologia di struttura Casa di Cura (Sez. C del R.R. n. 3/05), anche con l'acquisizione di ulteriori elementi che consentano di attestare il possesso dei requisiti organizzativi da parte della struttura alla data del 31/12/2007.

Con nota prot. 176990/UOR9 - Dir del 02/11/2012, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, riscontrando la richiesta di questo Servizio di cui sopra, ha comunicato che "la Casa di Cura Villa Serena, inquadrata nell'ambito delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, attualmente non possiede i requisiti strutturali e tecnologici e organizzativi previsti dalla Sez. C del R.R. n. 3/05."

A tal proposito il Dipartimento di Prevenzione ha, altresì, precisato che "In data 28 agosto 2012, personale Medico e Tecnico di questo Servizio nel rilevare lo stato dell'arte della struttura in disamina, sulle indicazioni proposte di considerare la stessa quale Casa di Cura, nella rivisitazione degli ambienti evidenzia gravi assenze nei requisiti strutturali e tecnologici di cui alla Sez. C del R.R. n. 3/05; che "Per valutare i requisiti organizzativi è stata inoltrata alla Casa di Cura "Villa Serena" richiesta di documentazione (nota prot. 138412 del 23.08.2012 in allegato - n. 2); l'acquisizione della stessa, evidenzia elementi che non consentono di attestare il possesso dei requisiti organizzativi richiesti alla data del 31/12/2007"

Pertanto, si propone di revocare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 4/2010, all'art. 21, comma 2, lett. a) e dell'art. 27, comma 2 della L.R. 8/2004 s.m.i., l'accreditamento con il S.S.R. della Casa di Cura "Villa Serena S.r.l." con sede in Bari alla Strada Carducci 8/A.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE
SANITARIA DELL'ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

Letta la proposta formulata dall'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- Di revocare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 4 della L.R. 4/2010, 21, comma 2, lett. a) e 27, comma 2 della L.R. 8/2004 s.m.i., l'accreditamento con il S.S.R. della Casa di Cura "Villa Serena S.r.l." con sede in Bari alla Strada Carducci 8/A.

- Di notificare il presente provvedimento:

- Al Sindaco del Comune di Bari;

- Al Direttore Generale della ASL BA;

- Al Legale Rappresentante della Casa di Cura "Villa Serena S.r.l." con sede in Bari alla Strada Carducci 8/A;

- Al Comando Carabinieri N.A.S. BARI, via G. Amendola 76 - Bari.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
